

dovrebbero aver trovato sistemazione nei coerenti codici gestionali gli Incassi relativi alle tre principali componenti di entrata che alimentano il fondo sanitario nazionale: l'Irap, la compartecipazione all'Iva e l'addizionale Irpef. E ciò in misura maggiore rispetto a quanto non si verificasse negli anni precedenti, in cui il saldo anticipazioni-rimborsi in sanità restituiva sempre valori ampiamente positivi, a fronte del saldo negativo riscontrato nel 2013.

Vi è, infine, un terzo elemento che nel 2013 concorre, sia pur in proporzioni più ridotte, a modificare il rapporto di composizione tra i primi due Titoli dell'entrata e a ridurre il livello di autonomia impositiva regionale. Esso è dato dalla costituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, i cui trasferimenti vanno a sostituire il gettito proveniente dalla quota regionale della compartecipazione all'accisa sulla benzina, che per le Regioni a statuto ordinario risulta contestualmente abolita.

In questo contesto, si registra una estrema eterogeneità di effetti finanziari sulle entrate delle singole Regioni, alcune delle quali (Lazio, Liguria ed Emilia-Romagna) accentuano soprattutto la componente tributaria, altre (principalmente le Regioni del Nord) compensano variamente il minor gettito fiscale con i proventi da trasferimento, mentre le Regioni del Sud tendono a far leva sull'indebitamento e su quel che rimane dei trasferimenti in conto capitale per contrastare il ridimensionamento delle politiche di infrastrutturazione del Mezzogiorno.

Le forme di contenimento e di razionalizzazione della spesa sono da tempo oggetto di interventi mirati e di più vasto respiro tra cui, da ultimo, gli artt. 8 e 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, nel rispetto degli obblighi europei e per il conseguimento dell'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio (l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 e l. 24 dicembre 2012, n. 243).

In questa ottica, è stata esaminata l'evoluzione della spesa corrente non sanitaria rispetto al totale del Titolo I, nonché le tipologie di spesa più incise dai richiamati provvedimenti. Ferma restando l'incidenza crescente della spesa corrente non sanitaria sul totale del Titolo I, per tutte le Regioni a statuto ordinario, si riscontrano variazioni in aumento anche della spesa per acquisto di beni e servizi, ossia della categoria maggiormente attenzionata dal legislatore, anche mediante la centralizzazione degli acquisti (convenzioni quadro CONSIP S.p.A. e centrali di committenza regionali, di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 95/2012, e mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali, di cui all'art. 1, co. 450, l. 27 dicembre 2006, n. 296).

Benché l'incremento sia generato, principalmente, dalle Regioni che hanno avuto accesso alle risorse di cui ai citati dd.ll. n. 35/2013 e 102/2013, è stata considerata la

composizione di tale categoria di spesa, ove l'incidenza prevalente è data dai contratti di servizio, compresi quelli di trasporto e dalle altre spese per servizi. Particolare attenzione è stata dedicata alle spese per le quali la legislazione ha previsto specifici limiti di importo e, pertanto, monitorate dalla Corte anche mediante le relazioni del Collegio dei revisori sui bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni e delle Province autonome, oltre ad essere considerate nelle Linee guida agli Organi di vertice delle medesime. Pur considerando la non perfetta aderenza della codificazione SIOPE alle categorie espressamente indicate dalle specifiche disposizioni di legge, sono stati monitorati taluni codici gestionali, riconducibili alle seguenti tipologie di spesa: organi Istituzionali, studi e consulenze, formazione, rappresentanza, organizzazione di manifestazioni e convegni, manutenzione di autovetture; spese di cui si apprezza la scarsa incidenza sul totale dei consumi intermedi, oltre all'andamento decrescente.

Con riferimento alla spesa in conto capitale, depurata da quella non sanitaria, si evidenzia un recupero nel 2013 rispetto al 2012, soprattutto nelle Regioni a statuto ordinario, indicativo di una positiva inversione di tendenza.

In ordine all'andamento della gestione sanitaria, si deve ribadire la scarsa chiarezza che deriva dalle modalità di registrazione nelle contabilità speciali delle anticipazioni dallo Stato e dei relativi rimborsi, perché non è mai chiaro quanto di queste movimentazioni abbia una valenza puramente contabile e quanto, invece, incida sulla gestione effettiva. Appare necessario che vengano adottate regole comuni, e, soprattutto che queste regole siano effettivamente seguite da tutte le Amministrazioni.

Va segnalato, inoltre, che il SIOPE potrebbe non intercettare integralmente la spesa sanitaria, in quanto potrebbero non essere individuabili somme trasferite ad enti che operano in campo sanitario (es. centrali di committenza) le cui operazioni non refluiscono con imputazione agli enti sanitari per conto dei quali effettuano acquisti.

Allo stato, per quanto riguarda la spesa sanitaria delle Regioni, che essenzialmente è caratterizzata da trasferimenti (e da una minima parte di gestione diretta), si evidenzia una sostanziale stabilità nel triennio preso in considerazione. Nel 2013, infatti, la spesa resta, sostanzialmente, sui livelli del 2012, dopo l'aumento, seppur contenuto (+1,47%), segnato rispetto al 2011. Anche in questo caso, le maggiori entrate dovute ai dd.ll. n. 35 e 102/2013 non sembrano aver inciso sul livello di spesa, e il fenomeno dovrà essere ulteriormente indagato.

Analizzando la situazione sul versante degli enti dei servizi sanitari regionali, si rileva un andamento in crescita dei pagamenti correnti (da 113,8 mld. del 2011, a 119,2 mld. del 2013), cifre che potrebbero essere ritoccate in aumento per effetto di operazioni che non risultino dal SIOPE per i motivi sopra detti. Per contro, il dato è da considerarsi ancora

grezzo, in quanto dovrebbe essere depurato dei pagamenti che danno luogo a movimentazioni all'interno del sistema sanitario pubblico, ma che non sono esattamente perimetrabili nel sistema sul fronte spese. Sul versante riscossioni, invece, nel periodo considerato le entrate dovute a riscossioni tra enti sanitari pubblici oscillano tra 9,6 e 10,1 mld., somme che, teoricamente, dovrebbero trovare riscontro in uguali partite di spesa e che andrebbero sottratte al totale dei movimenti.

L'andamento in crescita della spesa corrente sembra essere non coerente con i dati di contabilità nazionale riportati nel DEF, che, invece, registrano una riduzione della spesa sanitaria. Tuttavia occorre rilevare che, a parte i diversi criteri di rilevazione della spesa (in particolare il riferimento alla competenza economica per quanto riguarda i risultati riportati nel predetto documento), nei flussi di cassa analizzati confluiscono tutte le riscossioni e i pagamenti, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e operazioni in conto residui. In altre parole, sui risultati finali della gestione di cassa pesano anche i pagamenti dei debiti pregressi di parte corrente (non rilevati dalla competenza economica) estinti grazie alle più volte menzionate anticipazioni di liquidità. Anche se, apparentemente, nel 2013 gli incassi di parte corrente non sono stati sufficienti a coprire i pagamenti, per una compiuta valutazione dei risultati gestionali del settore sanitario resta, dunque, decisivo un approfondimento – che la Sezione si riserva di effettuare in occasione di un prossimo referto - sull'andamento delle passività ancora non tradottesi in pagamenti e sull'effettiva capienza delle risorse disponibili rispetto alla gestione dell'anno.

PARTE III

Analisi della gestione di cassa degli enti locali

Triennio 2011-2013

III.1 Criteri ed ambito dell'analisi relativa al triennio 2011-2013

Come di consueto negli ultimi anni, anche per l'esercizio 2013, l'analisi sugli andamenti generali della finanza locale è stata realizzata sulla base delle rilevazioni di cassa (SIOPE), che consentono, allo stato, non essendo ancora disponibili le elaborazioni dei dati di competenza tratti direttamente dai rendiconti (SIRTEL), una prima fotografia dei risultati ottenuti dalla manovra e dalle norme in materia di finanza locale che si sono succedute nel corso dell'esercizio.

Al riguardo, deve considerarsi che per l'esercizio osservato, sebbene l'art. 3, co. 1, lett. l) del d.l. n. 174/2012 abbia modificato l'articolo 227 del TUEL, aggiungendo il comma 2-bis, ove si prevede che "in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141", le disposizioni recate dall'art. 7 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla l. 2 maggio 2014, n. 68 hanno differito il termine per l'approvazione dei rendiconti 2013 al 30 giugno per i Comuni interessati dalle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalla verifica del relativo gettito IMU. Tale slittamento in avanti del predetto termine, comporta, di fatto, uno slittamento in avanti anche dei termini per l'invio telematico dei rendiconti che saranno disponibili per un campione significativo di enti solo tra qualche tempo, rendendo, perciò, quanto mai opportuno ed utile il ricorso ai dati di cassa della banca dati SIOPE per prime analisi sugli andamenti della gestione dell'esercizio considerato.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 13 della l. n. 196/2009, in vista del conseguimento di un efficace controllo/monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, ha disposto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di inserire in una banca dati unitaria, istituita presso il Mef, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali.

Il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)⁷⁸, fondato su contestuali rilevazioni di cassa che intercettano tutte le operazioni di incasso e pagamento

⁷⁸ Il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, previsto dall'articolo 28 della l. n. 289/2002 ed implementato in collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT. Fino al 2003 la rilevazione dei dati era limitata ai pagamenti del bilancio dello Stato e dal 2006 è stato esteso alle Regioni, alle Province ed ai Comuni con popolazione > 20.000 abitanti. Successivamente la banca dati è stata estesa ai Comuni con popolazione < 20.000, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, ai Consorzi di enti locali, nonché agli enti di ricerca ed alle aziende sanitarie ospedaliere ed agli IRCCS. La Banca d'Italia ha il compito di sviluppare e gestire il SIOPE in considerazione della funzione svolta nell'ambito del sistema bancario e dei servizi di tesoreria. Il SIOPE, rispetto ai precedenti

effettuate dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche, si conferma fra le fonti istituzionali deputate a fornire informazioni di carattere qualitativo sulla finanza pubblica. Anche sulla base dei dati ivi contenuti il Mef predispone, come noto, la relazione sul conto consolidato, ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009. Da ultimo, nell'ambito delle disposizioni contenute nel d.l. 24 aprile 2014, n. 66, in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, il legislatore ha disposto l'accessibilità a tutti dei dati SIOPE, gestiti dalla Banca d'Italia, ed ha parametrato proprio su alcuni codici SIOPE (come meglio precisato ed esposto più avanti) la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio rispetto alla quale operare le prescritte riduzioni.

Fonte di alimentazione per la banca dati SIOPE sono incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche (art. 14, commi da 6 a 11, della l. 31 dicembre 2009, n. 196) che, com'è noto, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri/cassieri degli enti non possono dare corso alle operazioni prive della codifica SIOPE. Codifica che è stata più volte rimaneggiata, da ultimo con il D.M. 10 ottobre 2011 n. 100676, che ha apportato le modifiche resesi necessarie alla luce delle novelle introdotte, in particolare, da: a) gli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 23/2011, che hanno previsto l'istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché l'attribuzione ai Comuni di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto e della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno (da parte dei Comuni capoluogo di provincia e di quelli inseriti in appositi elenchi regionali delle località turistiche e città d'arte); b) il d.lgs. n. 68/2011, che ha previsto le compartecipazioni comunali e provinciali all'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione alla tassa automobilistica regionale ed il fondo sperimentale regionale di riequilibrio.

L'uniformità delle rilevazioni, affidata al corretto operare dei tesorieri che trasmettono nella banca dati SIOPE quotidianamente le informazioni relative agli incassi ed ai pagamenti effettuati, consente, in attesa del realizzarsi del processo di armonizzazione, avviato con la delega contenuta nell'art. 2 della l. n. 196/2009 ed approdato ai decreti legislativi 31 maggio 2011, n. 91 e 23 giugno 2011, n. 118, di poter, in qualche misura, superare le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari enti, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti medesimi.

I dati utilizzati nelle analisi condotte con riferimento alla gestione di cassa dell'esercizio 2013 confrontata con gli esercizi precedenti (2011 e 2012) sono stati tratti dalla banca dati SIOPE, alla data del 10 aprile 2014, e possono presentare scostamenti rispetto a quelli che hanno già trovato rappresentazione nel precedente referto, approvato con delibera

sistemi, dovrebbe consentire la disponibilità di informazioni più complete per la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, oltre che tempestive.

n. 21/SEZAUT/2013/FRG, con riferimento agli andamenti di cassa dell'esercizio 2012. Ciò in ragione delle poste da regolarizzare, che ad oggi sono state regolarizzate e che incidono sulle risultanze complessive dei diversi titoli tanto degli incassi quanto dei pagamenti.

III.2 Le misure intervenute sulla finanza degli enti locali

La difficile fase congiunturale italiana ha imposto anche nel 2013 l'adozione da parte del legislatore di reiterati provvedimenti, rivolti in via prioritaria a fronteggiare la situazione di emergenza finanziaria, ad assicurare il controllo della spesa e dell'indebitamento.

In particolare, le misure adottate riguardano, certamente, le disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2013 (l. 27 dicembre 2012, n. 228), per quanto concerne gli equilibri di bilancio di parte corrente, i vincoli alla spesa sostenuta dagli enti per i beni immobili e mobili, per le autovetture e per le collaborazioni esterne, nonché in materia di limiti all'indebitamento.

Al riguardo, si rammenta che le disposizioni contenute nel comma 441 dell'art. 1 dell'anzidetta legge di stabilità hanno eliminato la possibilità per gli enti locali di utilizzare entrate da plusvalore, derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente e, quindi, anche per spese correnti non ripetitive. Il successivo comma 442 ha abrogato l'art.1, co. 66, della l. n. 311/2004 ed ha esteso il predetto divieto anche alla copertura della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui. I suddetti proventi, ai sensi del comma 443, possono essere utilizzati esclusivamente per spese di investimento e per la riduzione del debito. Infine, il comma 444 ha integrato il testo dell'art. 193 del TUEL, consentendo il riequilibrio anche attraverso la deliberazione di incrementi di aliquote e tariffe successivamente alla data di adozione del bilancio di previsione.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dalla stessa l. n.228/2012 con i commi 128, 129 e 130, che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme, a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'Interno, a valere su qualsivoglia assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Ove le assegnazioni non risultino capienti rispetto ai recuperi da operare, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate i dati relativi agli importi da recuperare sulle quote IMU dovute ai Comuni interessati.

Per quanto riguarda i limiti alla spesa, nel corso dell'esercizio considerato hanno trovato applicazione, innanzitutto, le disposizioni recate dalla citata legge di stabilità per il 2013, che, al comma 138, ha previsto il divieto per l'anno 2013 di acquisto di immobili a titolo oneroso e di stipula di contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi o di sostituzione a condizioni più vantaggiose. Il comma 141 reca il divieto di spese per acquisti di mobili ed arredi di ammontare superiore al 20% della spesa media sostenuta negli anni

2010-2011. Limiti stringenti sono stati introdotti anche con riferimento all'acquisto di autovetture ed alla stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, per i quali è previsto il divieto e la revoca delle procedure avviate a far data dal 9 ottobre 2012. Specifiche limitazioni sono state introdotte dai commi 146 e 147 al conferimento di incarichi di consulenza informatica e di collaborazione coordinata e continuativa. Il conferimento è possibile, alla luce di tali disposizioni, solo in casi eccezionali per i primi e solo per esigenze temporanee ed altamente qualificate per i secondi. Tali limiti per l'affidamento di collaborazioni esterne risultano estesi ora anche alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali.

I limiti all'indebitamento previsti dall'art. 204 del TUEL sono stati modificati in forza delle disposizioni recate dal d.l. n. 76/2013. In particolare, il rapporto fra l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui e prestiti obbligazionari, al netto dei contributi statali in conto interessi, e l'importo delle entrate correnti del rendiconto del penultimo esercizio, deve essere pari all'8% e tale limite deve essere rispettato nell'anno di assunzione dei nuovi mutui.

A proposito di ricorso all'indebitamento da parte di Regioni, Comuni e Città metropolitane, l'art. 10 della l. n. 243/2013, concernente disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ha ribadito il limite del suo utilizzo esclusivo per finanziare spese di investimento. A tal proposito, come precisato dal citato art. 10, le operazioni possono essere effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali devono esser evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari, nonché le modalità di copertura dei relativi oneri. Le predette operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscono, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la Regione medesima⁷⁹. Tuttora in vigore è la disposizione (art. 30, co. 7, della l. n. 183/2011) che prevede l'obbligo per la concessione di mutui e prestiti obbligazionari di presentazione all'istituto finanziatore o all'intermediario finanziario di apposita attestazione, dalla quale risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno precedente.

⁷⁹ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 88/2014, pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale, promossi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, sulla legittimità degli artt. 9, 10, 11 e 12 della l. 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto lesivi delle prerogative costituzionali e statutarie delle regioni, ha riconosciuto l'incostituzionalità dell'art. 10, co. 5, lì dove non prevede la natura tecnica dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dalla legge 243 e lì dove non chiama in causa la Conferenza Unificata ex art. 8 d.lgs. n. 281/1997. La Consulta ha definito "ancillare" la natura della disciplina in materia di indebitamento rispetto ai principi di equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito pubblico. L'attuazione del principio di sostenibilità del debito pubblico implica una responsabilità che non è solo delle istituzioni, ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, compresi quelli delle generazioni future. I vincoli all'indebitamento sono generali e devono valere in modo uniforme per tutti gli enti.

L'esercizio 2013 è stato caratterizzato da un anomalo differimento al 30 novembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e da gravi incertezze sull'ammontare delle risorse disponibili per gli enti locali.

Per quanto riguarda lo slittamento dei termini, occorre rammentare che l'art. 12 bis del d.l. n. 93/2013 ha previsto per gli enti, che avevano deliberato il bilancio entro il 31 agosto 2013, l'obbligo di approvare la delibera di Consiglio sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri finanziari entro il 30 novembre, mentre l'adempimento è divenuto facoltativo per quegli enti che avevano approvato il bilancio dopo il 1° settembre.

Ai predetti termini si deve aggiungere la modifica introdotta dall'art. 193 del TUEL che prevede, in caso di emersione di squilibri di bilancio, che i Comuni possano ripristinare l'equilibrio anche attraverso modifiche delle aliquote dei tributi nonché delle tariffe dei servizi.

Con riferimento al solo esercizio 2013, l'art. 8 co. 2, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 stabilisce che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune.

Inoltre, lo slittamento dell'approvazione del bilancio di previsione ha avuto ripercussioni importanti sull'adozione da parte degli enti delle delibere in materia di aliquote e tariffe, che gli enti locali, come è noto, possono modificare in virtù della revoca del blocco operata, già a partire dal 2012, in forza dell'art. 13, co. 14, lett. a) del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. Decreto quest'ultimo (il cd. decreto "Salva Italia") che ha previsto l'introduzione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi comunali TARES che ha sostituito TARSU, Tia1 (tariffa igiene ambientale) e Tia2 (tariffa integrata ambientale). La disciplina della TARES, rinvenibile nell'art. 14 del d.l. n. 201/2011, come modificato dal comma 387 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2013, e dall'art. 10 del d.l. n. 35/2013, nonché dall'art. 5 del d.l. n. 102/2013, prevede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, attraverso la componente rifiuti del tributo (quota fissa e quota variabile), nonché il concorso al finanziamento di costi relativi ai servizi comunali di carattere generale attraverso la maggiorazione per i servizi indivisibili (illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, ecc...). Soggetto attivo della TARES - in parte tassa, perché destinata alla copertura dei costi del servizio, ed in parte imposta, in quanto volta al finanziamento dei servizi indivisibili, è il Comune sul cui territorio insiste l'immobile assoggettato al tributo. Soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte e sulla base dei criteri determinati con i regolamenti di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Di notevole impatto è risultata l'applicazione anticipata in via sperimentale dell'Imposta municipale propria (IMU) dal 2012, disposta dal d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, che ha esteso l'imposta anche all'abitazione principale.

Durante il periodo sperimentale, l'importo ottenuto applicando l'aliquota base IMU alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali, è stato assegnato per metà allo Stato.

Per quanto riguarda l'IMU, la legge di stabilità per il 2013 ha modificato lo schema di ripartizione dell'imposta, attribuendo ai Comuni l'intero gettito degli immobili assoggettati, ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, mentre, per effetto di successive disposizioni normative, l'abitazione principale è stata nuovamente esclusa dall'imposizione immobiliare.

In forza del comma 380 dell'art. 1 della l. n. 228/2012, al posto dell'abolito Fondo Sperimentale di riequilibrio, è stato istituito per il biennio 2013-2014 il Fondo di Solidarietà comunale alimentato con una quota percentuale dell'IMU di spettanza dei Comuni. La quota 2013, originariamente quantificata in 4.717,9 milioni di euro, è stata incrementata dal d.l. n. 35/2013 di 943 milioni di euro per le Regioni a statuto ordinario e le isole e definitivamente quantificata in 6.974 milioni di euro.

A seguito dell'attuazione del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 nonché della soppressione dallo stesso esercizio dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, è stato istituito il fondo sperimentale di riequilibrio per le Province.

Il predetto fondo, alimentato dal gettito della compartecipazione IRPEF, la cui aliquota è stata fissata in misura tale da poter compensare la soppressione dei predetti trasferimenti erariali, ha la finalità di attribuire gradualmente alle Province autonomia di entrata.

Inoltre, l'art. 16, co. 6, del d.l. n. 95, come modificato dall'art. 8 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 prevede nel 2012 una riduzione delle assegnazioni per 500 milioni sia per le Province che per i Comuni. Tali riduzioni sono stabilite per i successivi esercizi in 1.200 mln. di euro per 2013 e 2014, nonché 1.250 mln. di euro per il 2015.

Per il 2014, il fondo sperimentale di riequilibrio è stato ripartito, ai sensi del d.l. n. 16/2014, e sono state confermate le modalità già adottate con D.M. 4 maggio 2012.

III.3 I flussi di cassa delle Province

A differenza dei Comuni, la modifica del regime delle entrate attraverso l'attuazione del fondo sperimentale di riequilibrio, nelle Province ha trovato applicazione solo dal 2012. Infatti, nell'esercizio 2012, per la prima volta, è stata attuata la nuova disciplina delle entrate prevista dal d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata

delle Regioni a **statuto ordinario** e delle Province, nonché di **determinazione dei costi** e dei **fabbisogni standard nel settore sanitario**".

Con l'attuazione del nuovo modello di finanziamento delle Regioni e delle Province è stata conseguita un'ulteriore tappa del percorso, volto a limitare il concorso dello Stato, attraverso i trasferimenti, al finanziamento delle Province. L'anzidetto decreto n. 68 ha disposto, infatti, a decorrere dal 2012, la soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente aventi carattere generale e permanente e dell'addizionale provinciale per i consumi di energia elettrica⁸⁰. A decorrere dal 2013 è stata prevista l'eliminazione anche dei trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite indebitamento, anche in conto capitale, aventi carattere di generalità e permanenza.

Al fine di assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi, nonché all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa, è stata assegnata la compartecipazione provinciale all'IRPEF, in parte in via diretta, in parte attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio⁸¹. Per la compensazione della soppressione dei trasferimenti regionali si è fatto ricorso alla compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale.

La quantificazione delle risorse attribuite alle Province per l'anno 2013 ha risentito anche delle riduzioni di risorse previste dalla legge di stabilità 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228), che all'art. 1, co. 121 ha modificato l'art. 16, co. 7, del d.l. n. 95/2012, elevando le riduzioni sopra dette a 500 milioni nel 2012, 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e 1.250, a decorrere dal 2015.

I trasferimenti statali di parte corrente, nonché quelli in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza delle Province ubicate nelle Regioni a **statuto ordinario** sono stati individuati e soppressi con d.p.c.m. 12 aprile 2012, sulla base del deliberato della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012⁸².

La dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio, con decreto del Ministero dell'interno, in data 25 ottobre 2012, era stata rideterminata in euro 539.917.823, tenendo conto delle riduzioni previste dal decreto legge sulla revisione di spesa (art. 16 del d.l. n. 95/2012) e distribuendo gli apporti di ciascuna Provincia sulla base del deliberato della Conferenza Stato-Città del 11 ottobre 2012.

⁸⁰ L'art. 18 commi 1 e 5, nonché l'art. 21 del d.lgs. n. 68/2011 hanno disposto la soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e la confluenza delle risorse nel fondo sperimentale di riequilibrio.

⁸¹ Il fondo perequativo previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 23/2011 è articolato, secondo quanto disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 68/2011 in due parti: una riguarda le funzioni fondamentali e l'altra le funzioni non fondamentali come individuate dalla l. 7 aprile 2014, n. 56.

⁸² Il totale delle risorse che va ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio, inizialmente determinato nell'importo di euro 1.039.917.823,00, è costituito dalla componente dei trasferimenti soppressi a cui si aggiunge la componente derivante dalle risorse attribuite in conseguenza della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, al netto di tutte le riduzioni applicate nel rispetto della normativa vigente. I trasferimenti statali che non sono oggetto di soppressione, in quanto non aventi carattere di generalità e permanenza, sono stati individuati e quantificati sulla base del documento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Infine, deve rammentarsi che la quantificazione delle risorse del predetto Fondo è stata effettuata con decreto ministeriale di concerto fra Ministero dell'Interno e Ministero dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2013, adottato in attuazione dell'art. 1, co. 20, del d.l. 31 ottobre 2013, n. 126, alla luce della mancata deliberazione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in ordine ai criteri di ripartizione. Sull'ammontare complessivo, pari ad euro 1.039.917.823, hanno inciso le riduzioni previste dall'art. 16, co. 7 del d.l. n. 95/2012, per gli anni 2013 e 2014, per un importo pari a 1.200 milioni di euro; riduzioni che hanno assorbito l'intero fondo e, superando la sua dotazione iniziale, hanno comportato l'evidenziazione di un importo negativo, pari ad euro 160.082.177.

La mancata ricognizione delle risorse, da ripartire con apposito decreto, alle singole Province, per il 2013, ha comportato, secondo quanto riferito dall'UPI, non poche difficoltà nella gestione considerata, contribuendo alla poca chiarezza delle risorse a disposizione delle Province nel corso di un esercizio provvisorio protrattosi oltre misura.

La situazione complessiva è stata caratterizzata, fra l'altro, da quanto disposto dall'art. 23 del d.l. n. 201/2011, (c.d. decreto Salva Italia), che prevedeva il trasferimento, entro il 31 dicembre 2012, di molte delle funzioni provinciali ai Comuni, ovvero alle Regioni nel caso in cui fosse stato necessario assicurarne l'esercizio unitario. L'applicazione di tali misure è stata successivamente rinviata sino al 31 dicembre 2013. In particolare, l'art. 1, co. 115, della legge di stabilità per il 2013 ha stabilito la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, allo scopo di inquadrare correttamente gli andamenti che emergono dalla lettura dei dati relativi agli incassi ed ai pagamenti registrati dai tesoriери nella banca dati SIOPE per l'esercizio 2013, è bene ribadire quanto sopra accennato circa il fatto che sulla gestione delle Province, come chiarito dalla Corte in occasione dell'audizione tenutasi il 6 novembre 2013 davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera, ha gravato l'incertezza delle risorse disponibili. Incertezza che ha inciso negativamente sull'intera gestione, comportando la diffusa formazione di disavanzi finanziari.

Inoltre, deve considerarsi che molte Province, nel corso dell'esercizio 2013, hanno dovuto fare massiccio ricorso all'anticipazione di tesoreria con la necessità di sostenere i conseguenti oneri finanziari, anche a causa del rinvio nella definizione del taglio ai trasferimenti, come previsti dal d.l. n. 95/2012 per l'anno 2013, nonché a causa del ritardo nell'assegnazione delle risorse.

Tale ritardo ha comportato per alcune Province, titolari ancora di quote del fondo sperimentale di riequilibrio, l'impossibilità di ricevere il saldo 2013. Altre contestualmente

non hanno potuto fare affidamento, come di norma, sulle quote di RC auto con evidente riduzione dei flussi finanziari.

Il risultato negativo dei saldi di cassa si è manifestato contestualmente alla prima attuazione del fondo sperimentale di riequilibrio ed all'emersione di difficoltà crescenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. A quest'ultimo riguardo, come sottolineato anche dall'UPI, il protrarsi dell'esercizio provvisorio fino al 30 novembre ha comportato, fra l'altro, la formazione di debiti fuori bilancio per passività non adeguatamente portate in emersione nei tempi e con le modalità dell'art. 193 del TUEL.

III.3.1 Analisi delle entrate delle Province

III.3.1.1 Entrate correnti

Nel corso dell'esercizio 2013 i flussi di cassa relativi alle entrate correnti delle Province hanno fatto registrare un incremento contenuto nei termini di +3%, in contrasto con la contrazione registrata nel 2012, ma in linea con l'andamento positivo del precedente esercizio (2011 rispetto al 2010). Tale andamento trova giustificazione nella dinamica in crescita dei trasferimenti correnti (+11,21%) con riferimento a tutte le categorie ed in piccola parte anche delle entrate extra-tributarie (+2,32%).

TAB. A

Province - Entrate Correnti

	2011	2012	2013	Var% 2011-2012	Var% 2012-2013
Entrate tributarie	5.195.805	4.815.259	4.699.697	-7,32	-2,40
Trasferimenti	3.937.682	3.229.956	3.591.989	-17,97	11,21
Entrate extra-tributarie	641.794	700.787	717.080	9,19	2,32
Totale Entrate Correnti	9.775.281	8.746.002	9.008.766	-10,53	3,00

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 - Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB. B

Province - Composizione percentuale delle Entrate correnti

	2011	2012	2013
Titolo I Entrate tributarie	53,15	55,06	52,17
Titolo II Trasferimenti	40,28	36,93	39,87
Titolo III Entrate extra-tributarie	6,57	8,01	7,96
Totale Entrate Correnti	100,00	100,00	100,00

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 - Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB. C

Province - Titolo I Entrata - Categorie

	2011	2012	2013	Var% 2011-12	Var% 2012-13
Imposte	5.040.557	4.337.678	4.446.311	-13,94	2,50
Tasse	84.853	99.807	82.366	17,62	-17,47
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	70.395	377.774	171.020	436,65	-54,73
Totale Titolo I	5.195.805	4.815.259	4.699.697	-7,32	-2,40

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 - Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

III.3.1.2 Entrate tributarie

L'andamento delle entrate per cassa relative in particolare al Titolo I, ovvero le entrate tributarie, che rappresentano più del 50% del complesso delle entrate correnti, ha seguito nel 2013 il trend in calo dei precedenti esercizi. Tale riduzione risulta legata in larga parte alla diminuzione delle entrate della categoria terza (-55%), comprensiva del fondo sperimentale di riequilibrio, introdotto, come già precisato sopra, a partire dal 2012, ai sensi dell'art. 21, co.1, del d.l. n. 58/2011. Il predetto fondo per il 2013 risulta incassato in misura ampiamente inferiore rispetto al 2012. La somma in entrata per il 2013 si aggira, infatti, intorno agli 89 milioni di euro e risulta in decisa contrazione rispetto ai 246 milioni dell'esercizio precedente (codici SIOPE 1303 e 1304). Ciò tenuto conto del fatto che si tratta di importi relativi ad esercizi precedenti, atteso che il Fondo, in termini di competenza, come precisato sopra, risulta di fatto azzerato, mostrando un importo di segno negativo.

TAB. D**Province - Titolo I Entrata - 3^ categoria - principali risorse**

		<i>migliaia di euro</i>				
Cod.		2011	2012	2013	Var% 2011- 2012	Var% 2012- 2013
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0	241.297	88.825	p.n.c.	-63,19
1304	Fondo sperimentale regionale di riequilibrio	0	4.425	1.387	p.n.c.	-68,64
	Totale risorse	0	245.722	90.212	p.n.c.	-63,29
	Totale categoria terza - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	70.395	377.774	171.020	436,65	-54,73

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 - Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

Nell'anzidetta direzione si colloca anche la categoria **tasce** che fa registrare una contrazione pari a -17,47% quale risultante di una serie di voci in riduzione rispetto agli incassi del 2012 - **tassa per lo smaltimento rifiuti riscossa mediante ruoli** (-18,69%), **tassa per lo smaltimento rifiuti riscossa con modalità diverse** (-21,37%), **tassa per l'occupazione spazi aree pubbliche riscossa mediante ruoli** (-10,16%), **tassa per l'occupazione spazi aree pubbliche riscossa con modalità diverse** (-1,84%), **tassa per la concessione atti** (-28%). L'andamento complessivamente negativo delle riscossioni delle tasse e soprattutto della **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** e della **tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche** non è confermato dalla voce di compendio "altre tasse" (cod. 1222 nella quale risultano raggruppate entrate derivanti dalla riscossione di altre tasse diverse da quelle sopra enumerate, nonché dai proventi dell'attività di contrasto all'evasione), in crescita rispetto ai precedenti esercizi ed, in particolare, rispetto al 2012 per un importo complessivo di più di un milione di euro.

Tab. E

Province - totale imposte e tasse e variazioni percentuali

migliaia di euro

codice	Imposte e tasse	2011	2012	2013	Var% 2011-2012	Var% 2012-2013
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	0	0	2	p.n.c.	p.n.c.
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	3.489	18	1	-99,48	-94,44
1111	Addizionale IRPEF	44.272	0	654	-100,00	p.n.c.
1121	Compartecipazione IRPEF	302.585	0	0	-100,00	p.n.c.
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	858.038	88.606	58.000	-89,67	-34,54
1141	Imposta provinciale di trascrizione	1.196.994	1.326.583	1.347.320	10,83	1,56
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	2.357.387	2.465.407	2.607.951	4,58	5,78
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	8	1.499	230	18.637,50	-84,66
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	139	651	166	368,35	-74,50
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	150.040	152.118	104.884	1,38	-31,05
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	108.668	130.084	139.496	19,71	7,24
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0	0	0	p.n.c.	p.n.c.
1174	Imposta sostitutiva su BOC-BOP	5	48	1	860,00	-97,92
1177	Compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF	0	2.702	0	p.n.c.	-100,00
1178	Compartecipazione alla tassa automobilistica regionale	0	109.249	165.595	p.n.c.	51,58
1179	Compartecipazione ad altri tributi regionali	0	212	417	p.n.c.	96,70
1199	Altre imposte	18.932	60.501	21.594	219,57	-64,31
Totale cat. 1		5.040.557	4.337.678	4.446.311	-13,94	2,50
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	17.799	19.759	16.067	11,01	-18,69
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	51.585	66.506	52.294	28,93	-21,37
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	1.731	807	725	-53,38	-10,16
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	6.109	6.152	6.039	0,70	-1,84
1221	Tassa di concessione su atti	1.830	1.718	1.237	-6,12	-28,00
1222	Altre tasse	5.798	4.865	6.004	-16,09	23,41
Totale cat. 2		84.852	99.807	82.366	17,62	-17,47

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 - Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

Per quanto riguarda la categoria **Imposte** (cfr. tabella E) deve osservarsi la riduzione registrata in particolare, con riferimento a: 1) l'addizionale sui consumi d'energia elettrica (-34,54%), in conseguenza della riferita soppressione; 2) l'imposta sulla pubblicità riscossa mediante ruoli (-84,66%); 3) l'imposta sulla pubblicità riscossa mediante altre modalità (-74,5%); 4) il tributo ambientale mediante ruoli (-31,05%), che trova in qualche misura compensazione nella riscossione della stessa imposta mediante modalità diverse dai ruoli (+7,24%); 5) l'imposta sostitutiva su BOC e BOP (-97,92%); 6) le altre imposte ed i proventi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale (-64,31%).

Al riguardo, va evidenziato che una tendenza contraria mostrano le somme che risultano incassate a titolo d'imposta sulle assicurazioni RC auto, nonché a titolo di imposta provinciale di trascrizione, cresciute a confronto con il dato registrato, sia nel 2012 che nel

2011, con un'inversione di tendenza rispetto alle previste ricadute della nota crisi del settore auto. Tale andamento risulta, piuttosto, essere legato all'entrata in vigore del nuovo sistema impositivo per gli atti soggetti ad IVA, nonché in linea con l'inasprimento attuato a seguito dell'introduzione, dal 2011, della facoltà di manovra delle aliquote delle imposte, alla quale quasi la totalità delle Amministrazioni provinciali aveva fatto ricorso già negli esercizi precedenti. In crescita risultano anche le entrate derivanti dalla compartecipazione alla tassa automobilistica regionale (+51,58%).

III.3.1.3 Principali imposte e tasse

TAB. F

Province - Principali imposte e tasse triennio 2011-2013

COD.		2011	2012	2013	migliaia di euro	
					Var% 2011-2012	Var% 2012-2013
1141	Imposta provinciale di trascrizione	1.196.994	1.326.583	1.347.320	10,83	1,56
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	2.357.387	2.465.407	2.607.951	4,58	5,78
1131	Addizionale sul consumo energia elettrica	858.038	88.606	58.000	-89,67	-34,54
1111	Addizionale IRPEF	44.272	0	654	-100,00	p.n.c.
1178	Compartecipazione tassa automobilistica	0	109.249	165.595	p.n.c.	51,58
1171/1172	Tributo ambientale provinciale	258.709	282.203	244.380	9,08	-13,40
1201/1202	Tassa smaltimento rifiuti urbani	69.384	86.265	68.361	24,33	-20,75

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 - Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

Negli andamenti delle principali voci di incasso del Titolo I per il triennio considerato, si osserva che le variazioni incrementali più significative dell'imposta **RC auto**⁸³ si registrano con riferimento alle aree geografiche Centro, Nord est e Sud, mentre al Nord ovest la voce resta pressoché invariata ed il dato relativo alle Isole è in decremento.

Andamenti non coincidenti con quelli appena descritti si registrano con riferimento all'**imposta provinciale di trascrizione**⁸⁴, come desumibile dalle tabelle di seguito riportate, che evidenziano come il *trend* in crescita sia assicurato dalle aree geografiche: Isole, Centro e Sud mentre al Nord Est il dato è quasi confermato ed al Nord Ovest mostra una variazione di segno negativo.

Infine, per quanto riguarda il **tributo ambientale provinciale**, che si configura come addizionale alla tassa sui rifiuti comunali, deve osservarsi che la riduzione più significativa rispetto alle riscossioni dell'esercizio 2012 si registra nel Nord Est (-35,49%). In ordine di importanza segue la contrazione evidenziatasi nelle riscossioni della voce in commento riferite all'area geografica Centro (-18,91%).

⁸³ L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con aliquota pari al 12,5% (previsto incremento +3,5%) prevista dall'art. 17, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

⁸⁴ L'imposta provinciale di trascrizione (IPT) a tariffa proporzionale in base ai Kw prevista dall'art. 17, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 68/2011.

TAB. F bis

Province – Principali imposte e tasse – Aree geografiche

migliaia di euro

Cod.		NORD-OVEST					NORD-EST				
		2011	2012	2013	Var% 2011-2012	Var% 2012-2013	2011	2012	2013	Var% 2011-2012	Var% 2012-2013
1141	Imposta provinciale di trascrizione	360.402	429.492	415.046	16,58	-3,36	219.600	260.128	260.791	18,46	0,26
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	615.988	680.448	685.949	10,46	0,81	391.951	403.385	434.466	2,92	7,71
1131	Addizionale sul consumo energia elettrica	257.474	20.372	18.123	-92,09	-11,04	192.501	18.049	11.220	-90,62	-37,84
1111	Addizionale IRPEF	1.852	0	653	-100,00	p.n.c.	4.268	0	0	-100,00	p.n.c.
1178	Compartecipazione tassa automobilistica	0	109.249	165.595	p.n.c.	51,58	0	0	0	p.n.c.	p.n.c.
1171/ 1172	Tributo ambientale provinciale	79.592	78.172	72.439	-1,78	-7,33	55.003	59.977	38.693	9,04	-35,49
1201/ 1202	Tassa smaltimento rifiuti urbani	0	0	0	p.n.c.	p.n.c.	0	0	0	p.n.c.	p.n.c.

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 – Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie

TAB. F bis (segue)

Province – Principali imposte e tasse – Aree geografiche

migliaia di euro

Cod.		CENTRO				
		2011	2012	2013	Var% 2011-2012	Var% 2012-2013
1141	Imposta provinciale di trascrizione	282.637	286.957	306.441	1,53	6,79
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	560.972	550.403	615.184	-1,88	11,77
1131	Addizionale sul consumo energia elettrica	168.277	13.126	12.448	-92,20	-5,17
1111	Addizionale IRPEF	6.205	0	1	-100,00	p.n.c.
1178	Compartecipazione tassa automobilistica	0	0	0	p.n.c.	p.n.c.
1171/1172	Tributo ambientale provinciale	56.925	71.346	57.855	25,33	-18,91
1201/1202	Tassa smaltimento rifiuti urbani	0	0	0	p.n.c.	p.n.c.

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 10.4.2014 – Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie